



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



Regolamento

per la disciplina

dell' Imposta Comunale sugli Immobili

I.C.I.

Adottato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 11.04.2007

Modificato con Deliberazioni Consiliari n. 52/26.11.2007 e n. 24/17.07.2008

INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e scopo del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art.2</i>	<i>[Soggetto Passivo] articolo abrogato</i>	<i>3</i>
<i>Art.3</i>	<i>Determinazione del valore delle aree fabbricabili</i>	<i>3</i>
<i>Art.4</i>	<i>Terreni considerati non fabbricabili</i>	<i>4</i>
<i>Art.5</i>	<i>Rimborso per aree divenute in edificabili</i>	<i>4</i>
<i>Art.6</i>	<i>Abitazione principale e sua pertinenza</i>	<i>5</i>
<i>Art.7</i>	<i>Esenzioni enti non commerciali</i>	<i>6</i>
<i>Art.8</i>	<i>[Agevolazioni immobili di proprietà A.T.E.R.] articolo abrogato</i>	<i>6</i>
<i>Art.9</i>	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività</i>	<i>6</i>
<i>Art.10</i>	<i>Versamenti</i>	<i>7</i>
<i>Art.11</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>8</i>
<i>Art.12</i>	<i>Attività di accertamento</i>	<i>8</i>
<i>Art.13</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>10</i>
<i>Art.14</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>10</i>
<i>Art.15</i>	<i>Pubblicità del Regolamento e degli atti</i>	<i>10</i>
<i>Art.16</i>	<i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	<i>11</i>
<i>Art.17</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	<i>11</i>
<i>Art.18</i>	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	<i>11</i>

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

[Art. 2
Soggetto passivo.

1. *Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.]**
(*Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 dal 26.11.2007.)

Art. 3
Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente.
3. I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
4. I valori delle aree di cui al precedente comma 2, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta comunale adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

5. In caso di edificazione dell'area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
6. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma 2 dell'art. 6 non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

Art. 4

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. *Il pensionato, munito di Partita Iva già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.*
4. *In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50 % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.]**
5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere autocertificate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(*Commi 3 e 4 abrogati con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 26.11.2007)

Articolo 5

Rimborso per aree divenute inedificabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale è stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Tale rimborso compete per i cinque anni precedenti all'adozione dello strumento urbanistico o della

variante. La domanda di rimborso deve avvenire entro tre anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico.

Art. 6

Abitazione principale e sua pertinenza.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera d)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a 200 metri.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art.8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, le seguenti fattispecie:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, di cui all'art.3 del D.Lgs. n. 504/92, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo dell'imposta di cui all'art. 3, citato al comma precedente, in uso gratuito ai parenti in linea retta.Nella fattispecie di cui al punto a), del comma 3 del presente articolo, si applicano anche le detrazioni previste per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
6. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
8. Il contribuente, pena decadenza, deve comunicare al Comune l'eventuale diritto alla riduzione e/o agevolazione d'imposta intervenuto nel corso dell'anno entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione. La comunicazione ha funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale e deve contenere l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, con

l'indicazione della causa che ha determinato il predetto diritto o diverso ammontare d'imposta.

Art. 7

Esenzioni enti non commerciali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c)

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

[Art. 8

Agevolazioni immobili di proprietà A.T.E.R.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 lett. b)

1. Il Comune, in sede di deliberazione annuale delle aliquote, in presenza di accordi convenzionali con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale che prevedano investimenti per il recupero e l'ammodernamento immobiliare di edilizia residenziale pubblica in ambito comunale, può concedere agevolazioni e/o esenzioni dal pagamento dell'imposta per gli immobili di proprietà dell'Azienda stessa.]*

***(articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 24 del 17/07/2008)**

Art. 9

Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti la produttività

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. La Giunta Comunale in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
2. La Giunta Comunale può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi ed all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, la Giunta Comunale destina una quota non superiore all'uno per cento del gettito medio degli ultimi tre esercizi precedenti:
 - al potenziamento dell'attività di controllo dell'Ufficio mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, da effettuarsi mediante acquisizione di apparecchiature, programmi gestionali, acquisti e dotazioni specifiche;
 - allo sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
 - e una quota non superiore al 12 % (dodici per cento) del maggior gettito derivante dall'attività accertativa dell'Ufficio Tributi, anche se in collaborazione con incarico esterno, nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione dell'imposta, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione.

All'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi e di eventuale altro personale comunale, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del responsabile del Settore/servizio competente sulla base di appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente CCNL, con modalità di attribuzione regolare dalla contrattazione aziendale.

4. In attesa che, con la piena copertura della vigente dotazione organica prevista per l'Ufficio Tributi, il personale dell'Ufficio possa, ai sensi del precedente comma,

provvedere in modo completo ed autonomo alla corretta gestione dell'imposta, nonché alla relativa attività accertativa e di controllo, la Giunta Comunale può destinare annualmente una ulteriore quota dell'uno per cento del gettito medio degli ultimi tre esercizi al medesimo personale, quale compenso per la partecipazione ai progetti-obiettivi tesi alla funzione di supplenza da questo esercitata nei confronti della dotazione organica attualmente incompleta.

Detto compenso sarà ridotto in misura direttamente proporzionale alla progressiva copertura dei posti in pianta organica, fino ad annullarsi con il raggiungimento della citata piena copertura della vigente dotazione organica dell'Ufficio Tributi stesso.

Art. 10 **Versamenti**

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere corrisposta in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta dovuta può essere corrisposta mediante versamento all'Agente della Riscossione Tributi o tramite Modello F24.
3. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.
4. I versamenti d'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
5. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.
6. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro comune.
7. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
8. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al comune di Porto Viro, in quanto non competente.
9. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10. Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno, al netto delle detrazioni, risulta inferiore a € 5,00 (cinque/00). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

Art. 11 Dichiarazioni

1. Per le variazioni che intervengono dalla data del 1 gennaio 2007, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 e del comma 161 dell'art. 1 della Legge 296/2006, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I. di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.
2. In ogni caso, per le fattispecie di cui al comma 1, permane l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo.
A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti ancora assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione:
 - trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
 - contratti di locazione finanziaria immobiliare,
 - atti di concessione amministrativa su beni demaniali,
 - inagibilità o inabitabilità di fabbricati,
 - valore contabile per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per tutti i casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine previsto coincide con quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono subordinate all'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento dell'Agenzia del Territorio di cui al comma 54 dell'art. 37 del D. L. 223/06.

Art. 12 Attività di accertamento

1. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle eventuali scelte operate dalla Giunta Comunale:
 - a) verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni/dichiarazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;

- b) determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta e dei relativi interessi.
2. Sull'ammontare dell'imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997.
 3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 2 (due) punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
 4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
 6. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
 7. In applicazione alla facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal vigente regolamento generale delle entrate.
 8. Con delibera della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.
 9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei

confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

10. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993).
11. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 10,00.
12. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni vigenti oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
2. Il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 16,00.

Art. 14

Rimborsi

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.C.I., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00.

Art. 15

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'art. 15 c.1, della Legge 11/02/2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 16
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili; al Regolamento generale delle entrate comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2007.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.**

- è stato esaminato - Verbale n. 2 del 26.03.2007 - dalla Commissione Affari Generali e Istituzionali;
- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 11.04.2007;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18.04.2007 per 15 giorni consecutivi;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 28.04.2007;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 04.05.2007 per 15 giorni consecutivi;
- è entrato in vigore il 01.01.2007.

Porto Viro, 21 maggio 2007

Il Segretario Generale

f.to Dr. Ernesto Boniolo

- è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 26.11.2007 – limitatamente all'art. 2 e commi 3 e 4 dell'art. 4;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 07.12.2007 per 15 giorni consecutivi e liberi;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 12.12.2007;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24.12.2007 per 15 giorni consecutivi e liberi;
- è entrato in vigore il 01.01.2008 limitatamente all'art. 2 e commi 3 e 4 dell'art. 4.

Porto Viro, 9 gennaio 2007

Il Segretario Generale

f.to Dr. Ernesto Boniolo